



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2019, proposto da

Giuseppe D'Errigo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonio Clemente, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa tutela cautelare

- del provvedimento del Comando Generale dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n.

366766/2-11 del 16.11.2018, notificato al ricorrente in pari data, e recante la sua esclusione dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, indetto con Bando (Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) del 28 aprile 2018, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018;

- del giudizio di inidoneità del ricorrente posto a base della sua esclusione dal concorso;

- della graduatoria finale di merito del concorso de quo (in specie quella per VFP1 in congedo), pubblicata in data 14.12.2018, nella parte in cui, in forza della illegittima esclusione qui impugnata, il ricorrente non risulta inserito tra i vincitori;

- del Decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito (Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) del 13.12.2018;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati;

nonché per l’accertamento

della insussistenza di cause di esclusione per il ricorrente e del suo diritto ad essere ammesso all’ultima prova concorsuale (accertamenti attitudinali) ed alla valutazione dei suoi titoli, come previsto dall’art. 5, lett. d) ed e) del Bando, con consequenziale ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 6.5.2019, in esecuzione dell’Ordinanza Collegiale Istruttoria n.4553/19 dell’8.4.2019, nella quale si dà atto

che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica integrativa finalizzata ad accertare il coefficiente attribuibile al ricorrente in merito all'Apparato locomotore inferiore Li, attribuendo il profilo 2 Li, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" e in soprannumero del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 luglio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in

motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.